

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE ### DI ROMA ###

composta dai ### dr. ### - Presidente dr.ssa ### - ### dr
- ### relatore all'esito del deposito delle note di trattazione
scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16.6.2026
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1137/2026, avente
ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10938/2025 del
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente
domiciliato in ### 52; APPELLANTE E MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliat ### Via dei ### n. 12;
APPELLATO NONCHE' INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. ###
ed elettivamente domiciliato in ### 29 APPELLATI ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma
c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha
pronunciato la presente

SENTENZA

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E ###

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di ### in
funzione di giudice del lavoro, ### [così il giudice di primo grado]
"premettendo di essere stato detenuto dal mese di agosto 2010
sino al mese di maggio 2011 presso l'### di ### dal mese di
maggio 2011 sino al mese di gennaio 2021 presso l'### "N.C." di
Vibo Valentia, dal mese di gennaio 2021 sino alla data di redazione
del ricorso presso l'### di ### di ### esponeva che dal mese
di settembre 2010 sino al mese di dicembre 2020 aveva
continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del
Ministero resistente ai sensi degli artt. 20 e ss. L. 354/1975 e che

fino al settembre del 2017 aveva svolto le mansioni e gli orari indicati nel ricorso percependo somme inferiori al dovuto e chiedeva al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, di:

- a) accertare e dichiarare il diritto - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
- b) conseguentemente, condannare il Ministero resistente a corrispondergli l'importo di ### 4.804,17 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di ### 329,57 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di ### 5.133,74 risultante dai conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero la somma ritenuta di giustizia;
- c) oltre accessori di legge;
- d) con ogni conseguenza in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa. Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero resistente che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Si costituiva, altresì, in giudizio l'### chiedendo che - ove ritenute fondate le ragioni di parte ricorrente - fosse dichiarato l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, lo stesso fosse condannato a versare all'### la contribuzione che dovesse risultare dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, 335".

Il Tribunale condannava il Ministero della giustizia al pagamento della somma di € 4.056,09 oltre interessi legali come per legge e rigettava nel resto ritenendo non dovute le somme richieste a titolo di ### quattordicesima mensilità e di ### Negava la chiesta regolarizzazione contributiva, atteso che "la domanda non può essere accolta per prescrizione del diritto al versamento, istituto

che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell'### creditore".

Con ricorso depositato il ### ha proposto appello avverso la detta sentenza.

Il Ministero della giustizia e l'### si sono costituiti, il primo spiegando il rigetto del gravame, il secondo di "dichiarare l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, condannare il Ministero della Giustizia a versare all'### la contribuzione che dovesse risultare dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge, che saranno quantificati dall'### nei limiti della prescrizione ex lege".

Con l'atto di appello ### censura la decisione del Tribunale per 1. erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso; 2. violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975; 3. violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; 4. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, cod. proc. civ. - assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 14^ e dei ### 5 erroneità in punto di asserita non debenza delle differenze sul tfr stante l'esistenza di un patto di conglobamento e la necessità di adeguamento della retribuzione anche con riguardo ai ratei di tfr mensilmente corrisposti Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 3407/2024 di questa Corte che si condivide appieno. "Premette la Corte che l'art. 22 della L. n. 354 del 1975 (### sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo vigente ratione temporis, prevede che: "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una ### composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di

prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del ### da un rappresentante del e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. 2. ### generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione. 3. La medesima ### stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti. 4. ### stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario". Il detenuto, quindi, ai sensi della predetta normativa (ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087 del 1988) non può vantare un diritto alla mercede nella misura indicata nei contratti collettivi di lavoro, bensì nella misura fissata dall'apposita ### costituita in forza di tale disposizione legislativa, il cui compito, per come rilevato da Cass. pen. nella sentenza n. ### del 2004, è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (fissata, con decorrenza dal 1 aprile 1976, in una misura pari ai due terzi della retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento, per come precisato dal Tribunale) e che non poteva, quindi, escludere dalla suddetta mercede voci retributive (quali la 14^o mensilità ed i ### previste dalla contrattazione collettiva. ###. 22 della L. n. 354 del 1975 disponeva, infatti (prevedendo a tale a tal fine la costituzione di una apposita ### che le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori fossero equitativamente stabilite - in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto - in una misura comunque non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, misura che costituisce, quindi, il minimo inderogabile stabilito dalla legge quale retribuzione per il lavoro carcerario, essendo consentito alla commissione stabilire equitativamente tale percentuale della

mercede, tenuto conto della peculiarità del lavoro carcerario ed in misura comunque non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi, ma non escludere voci previste dai contratti stessi. Questa stessa Corte di Appello, in pronuncia resa in analoga fattispecie (sent. n. 409 del 2021) ha affermato, condividendo le deduzioni della difesa dei lavoratori, che "nel lavoro carcerario - a differenza dei "comuni" rapporti di lavoro in cui il quantum di ### 6 di 9 retribuzione stabilito dal contratto collettivo rappresenta un mero indice presuntivo di retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. - è lo stesso legislatore a prescrivere che la retribuzione fissata dai contratti collettivi debba fungere da "minimo assoluto", parametro legale minimo sulla base del quale determinare la mercede da corrispondere al lavoratore-detenuo" e che, altresì, "... la disposizione dell'art. 22 legge 1975 n. 354 introduce un parametro, vincolante per l'amministrazione, di adeguatezza e proporzionalità del trattamento retributivo, in conformità del principio sancito dall'art. 36 della ### e tenuto conto della particolarità del lavoro carcerario, prendendo a base della mercede spettante il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento secondo una misura "non inferiore ai due terzi" del trattamento medesimo". A conforto di una tale interpretazione della normativa evidenzia, altresì, il Collegio che il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975 (per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che "La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi", prevedendo, quindi, quale minimo di retribuzione inderogabile stabilito dalla legge per la mercede carceraria, i due terzi del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. ### deve essere, in conclusione, in parte qua accolto, tenuto conto che il ### versato in atti con riconoscimento della 14° mensilità e dei ### Per quanto concerne il TFR viene dedotta inammissibilmente una nuova questione in appello, secondo cui il medesimo, sarebbe stato corrisposto "- per accordo tra le parti

(c.d. "patto di conglobamento") o per prassi consolidata - anche mensilmente unitamente alla retribuzione ordinaria".

Trattasi di questione non affrontata in primo grado e, in quanto tale, inammissibile.

Giova richiamare, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità secondo cui (v.

Cass, n. . 7027/2026 in parte motivazionale) l'appellante introduce una questione nuova, mai dedotta prima, richiedente accertamenti di fatto che non è possibile esperire in questa sede. 3. Nella sentenza impugnata invero non vi è alcun riferimento al fatto che le parti abbiano discusso, sia in primo che in secondo grado di giudizio, dell'esistenza di un non meglio definito «accordo ### di conglobamento che, proprio in quanto proveniente dal Ministero della Giustizia, prevede, nella fattispecie, l'erogazione mensile della quota ### di ### in costanza di svolgimento dell'attività lavorativa». La sentenza anzidetta, riguardo al T.F.R., si è infatti limitata ad affermare che esso non poteva essere riconosciuto all'odierno ricorrente per le ragioni evidenziate al punto 1 dei ### di causa, e che l'avvicinamento del lavoro penitenziario a quello svolto nella società libera, desumibile dalla modifica dell'art. 20, comma 3, della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 124/2018, doveva indurre all'applicazione al primo di tutte le regole del lavoro ordinario, ivi compresa quella dell'insorgenza del credito per il T.F.R. solamente al termine del rapporto di lavoro. 4. ### un consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito da Cass. n. 3473 del 11/02/2025, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede ### incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. ### ricorrente non si è attenuto a tali insegnamenti, non avendo dedotto di avere introdotto la questione

relativa all'esistenza del predetto accordo in precedenti atti o fasi del giudizio. 5. Il conglobamento non è peraltro desumibile dalla sola circostanza, dedotta in ricorso, per cui nelle buste paga mensili figura l'indicazione di una quota corrisposta a titolo di «anzianità», essendo necessaria a tal fine l'indicazione delle fonti, convenzionali o legali, sulla base delle quali lo stesso sarebbe stato operato. ### delle fonti non è mai stata fornita, nonostante che essa fosse tanto più necessaria nel momento in cui, in ricorso, si è dedotto che il conglobamento costituiva l'oggetto di un accordo, o di una prassi in deroga alle disposizioni dell'art. 2120 c.c., le quali in realtà prevedono la corresponsione del T.F.R. unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro o, al più, mediante anticipazioni da corrispondere una tantum, al ricorrere di determinate condizioni, e non già da accreditarsi mensilmente in via continuativa senza una specifica causale giustificativa (v. in proposito Cass. n. 13525 del 20/05/2025). 6. Né può ritenersi sufficiente indicazione della fonte di tale conglobamento la menzione della nota del Ministero della Giustizia di data 10.11.1993, il cui contenuto - in violazione del principio di specificità e completezza del ricorso per cassazione - non è stato riprodotto nel ricorso, se non per un minimo stralcio che non consente però di risalire alla dedotta «evidente sussistenza tra le parti di un accordo ###» per conglobare nella retribuzione mensile la quota di T.F.R., che invece, ai sensi dell'art. 2120 c.c., deve essere accantonata mensilmente. 7. ### di un accordo di conglobamento introduce inoltre, come già detto, una questione che richiede accertamenti in fatto, se solo si considera che essa implica la necessità di una verifica delle buste paga prodotte in giudizio, richiesta dal fatto che in esse - come desumibile da quella riprodotta nel corpo del ricorso, ma asseritamente uguale alle altre depositate in giudizio - figurano, alla «terzultima colonna del primo riquadro», ed alla «terza voce degli emolumenti liquidati», importi diversi tra loro, la cui ragione deve necessariamente valutarsi alla luce di specifiche deduzioni che però, sino ad oggi, non sono state mai svolte. 8. Per le ragioni evidenziate, il motivo di ricorso risulta inammissibile, considerando altresì che il fatto decisivo di cui il ricorrente ha assunto l'omesso esame ai fini di cui all'art. 360

comma 1, n. 5 c.p.c. non risulta essere stato mai oggetto di discussione tra le parti. 9. La mancata deduzione nei precedenti gradi di giudizio del predetto accordo di conglobamento impedisce poi di ritenere che la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere escluso il conglobamento in questione e per non averlo rilevato in base alla mancata contestazione della controparte ed alla già richiamata nota del Ministero della Giustizia del 10.11.1993". Da quanto precedentemente esposto, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, l'appellato, prevalentemente soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 4.804,17, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, oltre alle spese di lite per il primo grado come fa Tribunale e per il presente grado come da dispositivo, atteso che, in "materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina" (v. Cass., 11.8.2014, n. 17869).

Deve poi dichiararsi l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, condannare il Ministero della Giustizia a versare all'### la contribuzione che dovesse risultare dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge.

Vanno compensate le spese di entrambi gradi del giudizio, stante la natura meramente processuale con l'###

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto: condanna l'appellato Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 4.804,17 per i titoli indicati in ricorso ad eccezione di quanto richiesto a titolo di ### oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo; condanna l'appellato Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in € 1.314,00 e, per il presente grado di giudizio, in € 962,00 e, in entrambi i gradi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; dichiara l'obbligo contributivo a carico del Ministero appellato e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia a versare all'### la contribuzione che è dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge; spese compensate per entrambi i gradi con l'###